

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3790

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FLORINO, PONTONE e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1999

—————

Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dei ripetuti episodi di criminalità registrati nell'arco dell'ultimo decennio (migliaia di morti) ed all'*escalation* vertiginosa degli ultimi anni (un centinaio di morti già nel primo mese del 1999) è stato essenzialmente ritenuto necessario un migliore utilizzo delle Forze dell'ordine che operano nella regione Campania.

Il presente disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni», prevede di incorporare i giovani di leva residenti in Campania o in altre regioni ed in possesso dei necessari requisiti, nelle Forze dell'ordine operanti nella regione di appartenenza, per utilizzarli come coadiutori amministrativi o per presidiare gli uffici pubblici, in modo da distogliere, da tali compiti, gli agenti di Polizia di Stato, i carabinieri, i finanzieri, le guardie forestali e la Polizia municipale in grado di essere utilmente impiegati in attività operative esterne.

Ciò consentirà di aumentare il numero degli addetti alla prevenzione ed alla repressione delle attività criminali, e permetterà, ai giovani, di assolvere agli obblighi di leva nella provincia o nella regione di appartenenza, evitando, così il ricorso alle deroghe in materia di «compatibilità con le esigenze della difesa» che, a tutt'oggi, nel

90 per cento e più dei casi, costringe all'effettuazione del servizio di leva in località distanti più di cento chilometri dal luogo di residenza (entro il cui raggio si sarebbe dovuto espletare in ossequio alla normativa vigente).

Altro aspetto positivo della soluzione proposta è quello riveniente dal coinvolgimento morale e materiale dei giovani in attività di tutela e rispetto delle leggi che regolano la civile e democratica convivenza dei cittadini sotto la stessa bandiera italiana.

Inoltre, l'attuazione della normativa proposta eviterebbe il ricorso, sporadico e poco risolutivo, all'impiego dell'Esercito nelle zone ritenute «a rischio» per la forte presenza di criminalità e rientrerebbe nelle linee guida di una riforma strutturale del servizio militare e delle Forze dell'ordine, senza alcun onere aggiuntivo da parte dello Stato se non nella misura del riconoscimento di una indennità speciale che comunque andrebbe garantita a chi è impiegato in tali compiti.

Poichè il disegno di legge redatto, oggettivamente, ha i caratteri di una risposta efficace, anche se parziale, al dilagare della criminalità, si fida in un largo consenso parlamentare ed in una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001, residenti nei comuni della Campania o di altre regioni, sono incorporati nelle forze di Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo di polizia municipale che agiscono su detto territorio, per svolgere compiti di coadiutori amministrativi o per presidiare gli uffici pubblici ritenuti obiettivi strategici da difendere.

Art. 2.

1. I soggetti già incorporati nelle Forze armate ed in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono a domanda trasferiti presso le Forze dell'ordine operanti nel territorio di appartenenza.

Art. 3.

1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano ai soli soggetti che alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o per il servizio sostitutivo civile non abbiano ricevuto condanne penali, non siano in attesa di procedimenti penali e, comunque, siano in possesso dei necessari requisiti di legge.

